



COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

Ufficio del Sindaco
PEC: protocollo@pec.comune.aritzo.nu.it

Ordinanza n. 12 del 21 aprile 2022

Prot. n. 2093
Del 21.04.2022

All'Albo Pretorio
SEDE

Al Comando Stazione Carabinieri
Belvì

Alle Scuole di ogni Ordine e grado
SEDE

| | |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO | Proroga accensione impianti di riscaldamento fino al 15.05.2022 |
|---------|------------------------------------------------------------------------|

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. n° 74 del 16 Aprile 2013 "Regolamento recante definizioni dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1, lett. A e C, del decreto legislativo 19 Agosto 2005, n° 192;

VISTO l'art. 5 comma 1 del suddetto D.P.R. "Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici", in base a quale i Sindaci con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati che nei singoli ambienti;

CONSIDERATO che per la zona climatica E (art. 2 DPR 412/1993) in cui ricade il Comune di Aritzo l'esercizio degli impianti termici è consentito con un limite giornaliero di ore 14 nel periodo dal 15 Ottobre al 15 Aprile;

RILEVATO che al di fuori di tale periodo stagionale gli impianti termici possono esser attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e comunque con un durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

Vista la legge 10/1991 "Piano Energetico Nazionale" e il relativo decreto d'attuazione D.P.R. 412 del 26.08.1993;

CONSIDERATO l'abbassamento delle temperature rispetto alla media stagionale e, tenuto conto delle previsioni climatiche non favorevoli dei prossimi giorni, con possibili ripercussioni negative sulla salute in particolare delle fasce più deboli della cittadinanza;

PRESO ATTO delle numerose richieste pervenute a tale riguardo da privati cittadini, scuole e diversi uffici pubblici tese ad ottenere una proroga del termini per l'accensione degli impianti di riscaldamento;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario, alla luce delle considerazioni di cui sopra, emettere una ordinanza di deroga alla normativa suddetta prevedendo la proroga dell'accensione degli impianti di riscaldamento fino al giorno 15.05.2022, per un limite massimo di 07 ore giornaliere nella fascia oraria dalla ore 07,00 alle ore 20,00;

VISTO l'art. 54 comma 5 del O.Lgs n" 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

Tutto Ciò premesso

ORDINA

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n° 74 del 16/04/2013 la proroga dell'accensione degli impianti di riscaldamento fino al 15.05.2022 per un limite massimo di 07 ore giornaliere, nella fascia oraria dalla ore 07,00 alle ore 22,00.

Resta stabilito che la validità dei termini sopra indicati, qualora le condizioni meteorologiche miglioreranno con l'aumento delle temperature, sarà automaticamente annullata e si dovrà provvedere allo spegnimento degli impianti;

INVITA

La cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di non superare la temperatura di 20° C più 2° C di tolleranza;

Al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e trasmissione ai soggetti in Indirizzo;

AVVERTE

Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti normative;

Che gli agenti della forza pubblica, e coloro ai quali spetta, sono incaricati sull'osservanza ed esecuzione della presente ordinanza;

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 si precisa che, contro il presente atto, può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della l. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

Dalla Residenza Municipale, 21 aprile 2022

Il Sindaco
Paolo Fontana